

Allegato "A" al rep. n. 207345/34237

STATUTO DELLA FONDAZIONE

"FONDAZIONE CIRKO VERTIGO ETS"

Capo I COSTITUZIONE, SEDE, SCOPO, DURATA

Art. 1

Costituzione

È costituita una fondazione senza scopo di lucro denominata "Fondazione CIRKO VERTIGO ETS", diretta emanazione dell'associazione Cirko Vertigo.

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più ampio genere delle Fondazioni disciplinato dal Titolo IV del Codice del Terzo Settore, di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, nonché, in quanto compatibili, dalle norme del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione.

La denominazione della "Fondazione CIRKO VERTIGO ETS" è riportata in qualsiasi segno distintivo utilizzato per lo svolgimento dell'attività e in qualunque comunicazione rivolta a terzi ed in genere al pubblico. Con riferimento all'utilizzo della denominazione "ente del terzo settore" o dell'acronimo "Ets" nel periodo transitorio si rinvia anche a quanto indicato nell'articolo 25 del presente statuto.

Art. 2

Sede - Delegazioni - Uffici

La sede legale della Fondazione è fissata in Mondovì (CN). De-

legazioni ed uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'Estero.

Art. 3

Finalità e Attività di interesse generale

La Fondazione non ha fini di lucro neppure indiretto e si propone di svolgere attività di utilità sociale e di interesse genere e persegue finalità di solidarietà sociali, culturali, educative e formative nonché quale scopo generale la promozione umana e in particolare giovanile attraverso la formazione, l'aggiornamento e il perfezionamento professionale nell'ambito dell'arte ed in particolare delle arti performative, dello spettacolo e del circo contemporaneo. Per realizzare il suo scopo, la Fondazione può interagire e collaborare con ogni altro Ente, pubblico o privato, non lucrativo o lucrativo.

Per la realizzazione di queste finalità la Fondazione si propone di svolgere, le seguenti attività di interesse generale:

- a) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione delle attività di interesse generale;
- b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- c) organizzazione e gestione di attività sportive dilettanti-

stiche;

d) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

e) beneficenza, sostegno a distanza, erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

f) formazione universitaria e post-universitaria;

g) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

h) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi *(nonchè alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281)*;

i) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

j) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto

2014, n. 125, e successive modificazioni.

La Fondazione per il perseguimento dei propri fini istituzionali può avvalersi delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei volontari, siano essi fondatori partecipanti e terzi.

La Fondazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo a propri fondatori o partecipanti.

La fondazione, qualora se ne presentasse la necessità può, per il raggiungimento degli scopi sociali, stipulare accordi o convenzioni con Enti sia pubblici che privati.

Art. 4

Attività operative, strumentali e diverse

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione può porre in essere ogni attività ritenuta utile ed opportuna, ovvero a titolo esemplificativo e non tassativo, può:

- a) svolgere attività di formazione professionale, accademica, di aggiornamento e perfezionamento professionale, sia in maniera diretta sia in collaborazione, accreditamento e convenzione con Pubbliche Amministrazioni ed Enti Privati;
- b) svolgere corsi, convegni, seminari ed attività didattica, direttamente o indirettamente;
- c) produrre direttamente o in co-produzione, distribuire e ospitare spettacoli nell'ambito delle arti performative contemporanee;

d) partecipare, in modo non prevalente rispetto al proprio scopo, ad enti privati e pubblici, lucrativi e non lucrativi, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi o connessi a quelli della Fondazione medesima, con facoltà di procedere anche alla relativa costituzione;

e) svolgere attività di ricerca, di studio, eseguire pubblicazioni anche periodiche, a mezzo della carta stampata ed anche su supporti audio visivi, con espressa esclusione della stampa di quotidiani, il tutto nelle forme e nei limiti posti dalle leggi vigenti in materia e nei settori di interesse della Fondazione;

f) promuovere e gestire iniziative editoriali, anche telematiche, purchè siano volte alla promozione e diffusione della cultura e dello spettacolo in qualsiasi formato e diffuse attraverso qualsiasi canale (internet, tv, radio, edicole, librerie, ecc.) -nonché produrre e fornire contenuti informativi e di comunicazione a terzi sui temi riguardanti le proprie finalità;

g) promuovere raccolte pubbliche di fondi per la realizzazione diretta od indiretta degli scopi istituzionali e delle attività di interesse generale;

h) effettuare attività di beneficenza indiretta tramite l'erogazione di concessioni in denaro provenienti dal patrimonio della Fondazione o da donazioni appositamente ricevute, a fa-

vore di enti senza scopo di lucro e del terzo settore , per la realizzazione diretta di progetti e di attività di interesse generale;

i) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali e delle attività di interesse generale;

j) stipulare ogni opportuno atto o contratto, nessuno escluso, che sia considerato utile per il perseguimento degli scopi della Fondazione, inclusi: l'acquisto, la vendita, la permuta, la costituzione, la rinuncia di diritti reali immobiliari, l'assunzione di finanziamenti per l'esecuzione delle operazioni deliberate, gli atti di gestione e di amministrazione dei beni della Fondazione, compresi quelli iscritti in pubblici registri, l'affidamento a terzi di parte delle attività strumentali, determinandone durata, oggetto e modalità di esecuzione.

k) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o comunque posseduti;

l) stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze.

La fondazione potrà inoltre svolgere attività diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 direttamente connesse a quelle di interesse generale, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dall'art. 6 del D.Lgs.

117/2017 e successive modificazioni e integrazioni. nonché dal decreto attuativo previsto dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017. Il consiglio di amministrazione avrà la competenza di individuare le specifiche attività diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 esercitabili.

Art. 5

Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- a) dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori Promotori, dai Fondatori, dai Partecipanti o da soggetti Terzi;
- b) dagli ulteriori contributi, erogazioni, da eredità, legati, donazioni, contributi ed erogazioni di altri soggetti, pubblici e privati, nazionali od esteri, espressamente destinati all'accrescimento del patrimonio;
- c) dai beni mobili ed immobili acquistati dalla Fondazione per accrescere il proprio patrimonio;
- d) dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, viene destinata ad incrementare il patrimonio;
- e) dai contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici.

Art. 6

Fondo di gestione

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio della Fondazione medesima, salvo quanto previsto all'ultimo punto del precedente articolo;
- b) da eventuali donazioni, liberalità, lasciti testamentari, erogazioni, contributi, da chiunque provenienti che non siano espressamente destinati a patrimonio;
- c) da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici;
- d) da contributi in qualsiasi forma concessi dai Fondatori Promotori, dai Fondatori o da altri soggetti;
- e) dai ricavi delle attività istituzionali di interesse generale e diverse in quanto accessorie, strumentali e connesse.

Gli utili e gli avanzi di gestione saranno impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali di interesse generale e di quelle diverse ad esse direttamente connesse.

Art. 7 - Durata

La Fondazione è prevista a tempo indeterminato.

Essa si scioglierà in caso di:

- a) raggiungimento degli scopi della fondazione;
- b) impossibilità di raggiungimento degli scopi stessi;
- c) deliberazione del consiglio di amministrazione assunta con le maggioranze previste nel presente statuto.

Capo II

MEMBRI ED ORGANI DELLA FONDAZIONE

Art. 8

Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatori Promotori detti anche Promotori;
- Fondatori;
- Partecipanti Successivi detti anche Partecipanti.

Art. 9

Fondatori Promotori e Fondatori

Sono Fondatori Promotori quelli risultanti dall'atto costitutivo della Fondazione.

Nel caso in cui gli Enti Fondatori deliberino di procedere a proprie fusioni, scissioni, trasformazioni o aggregazioni ovvero comunque deliberino il proprio scioglimento, i medesimi dovranno nominare i soggetti che eserciteranno le prerogative spettanti ai Fondatori previste dal presente statuto. Nel caso di persone fisiche anche esse dovranno nominare i soggetti che eserciteranno le prerogative alle medesime spettanti previste dal presente statuto.

Possono divenire Fondatori, nominati tali con deliberazione inappellabile del Comitato dei Garanti, le persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche o private e gli enti che contribuiscano al Fondo di dotazione e al Fondo di Gestione, mediante contributi in denaro ovvero l'attribuzione di beni materiali o immateriali, determinati dal Comitato dei Garanti medesimo.

Sono Promotori coloro che partecipano alla dotazione del patrimonio iniziale.

Art. 10

Partecipanti

Possono ottenere la qualifica di "Partecipanti", nominati tali con delibera adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio di Amministrazione, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscano alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio d'Amministrazione ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali. Il Consiglio d'Amministrazione potrà determinare con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.

I Partecipanti potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.

La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione regolarmente eseguita.

Art. 13

Prerogative dei Partecipanti alla Fondazione

I Partecipanti possono, con modalità non recanti pregiudizio alla attività della Fondazione, accedere alle attività per loro organizzate dalla Fondazione e comunque ai locali ed alle strutture funzionali della medesima.

Art. 14

Esclusione e recesso

Il Comitato dei Garanti procede all'esclusione dei Fondatori e il Consiglio di Amministrazione a quella dei Partecipanti. L'esclusione di Fondatori e di Partecipanti può avvenire per grave e reiterato inadempimento agli obblighi ed ai doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- a. inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- b. condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione di cui all'art. 3 e con il dovere di collaborazione con le altri componenti della Fondazione;
- c. comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione può avere luogo anche per i seguenti motivi:

- a. trasformazione, fusione, e scissione;
- b. trasferimento a qualsiasi titolo del pacchetto di controllo o sua variazione;

- c. ricorso al mercato di capitale di rischio;
- d. estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- e. apertura di procedure di liquidazione;
- f. fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Fondatori e i Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte. I Fondatori Promotori non possono in alcun modo essere esclusi dalla Fondazione.

Art. 15

Organi ed uffici della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- a) il Comitato dei Garanti;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente e il Vice Presidente;
- d) il/gli Advisory Board/s (Organo Consultivo);
- e) l'Organo di Controllo.

E' ufficio della Fondazione il Segretario Generale o Direttore Generale. La Fondazione è dotata di propri uffici e di una propria organizzazione amministrativa volta all'attuazione delle deliberazioni degli organi della Fondazione.

Art. 16

Il Comitato dei Garanti

Il Comitato dei Garanti è composto dai rappresentanti dei Fondatori Promotori e da un membro nominato all'unanimità dai

Fondatori Promotori stessi scelto, quando presenti, tra i Fondatori per un totale massimo di otto membri.

L'Associazione Cirko Vertigo e l'Associazione QANAT Arte e Spettacolo, in qualità di Fondatori Promotori, possono designare come proprio rappresentante il Presidente dell'Associazione o un membro del proprio Consiglio Direttivo ad esclusione di coloro che eventualmente rappresentino in proprio o per conto terzi altri Fondatori Promotori della Fondazione. I membri del Comitato restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere rieletti. I membri del Comitato in rappresentanza delle Associazioni Cirko Vertigo e QANAT Arte e Spettacolo decadono nel caso in cui vengano meno i requisiti di rappresentanza della rispettiva Associazione di appartenenza. Viene altresì considerato decaduto il membro del Comitato che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di cessazione della carica, si dovrà provvedere, nel rispetto delle designazioni di cui al primo comma, alla nomina di altro membro/i che resterà/anno in carica sino alla scadenza del Comitato.

Il Comitato dei Garanti verifica i risultati complessivi della gestione della Fondazione. In particolare provvede a:

a. stabilire le linee generali dell'attività della Fondazione nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli

3 e 4 del presente Statuto;

b. stabilire i criteri per assumere la qualifica di Fondatore e procedere alla relativa nomina;

c. nominare i membri del Consiglio di Amministrazione, di cui uno con funzioni di Presidente ed uno di Vice Presidente, stabilendone il numero;

d. nominare l'Organo di Controllo;

e. esprimere un parere sul bilancio di previsione, il bilancio consuntivo ed il bilancio sociale (nel caso di superamento delle soglie di legge) predisposti dal Consiglio di Amministrazione;

f. deliberare eventuali modifiche statutarie;

g. deliberare in merito alla proposta all'Autorità competente per lo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio;

h. deliberare le proposte di trasformazione, fusione e scissione dell'Ente;

i. svolgere ogni ulteriore compito ad esso affidato dal presente statuto.

Il Comitato dei Garanti è presieduto a rotazione da uno dei propri componenti e convocato dal medesimo soggetto di propria iniziativa o su richiesta di almeno due terzi dei suoi membri senza obblighi di forma purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di avvenuta ricezione da parte del destinatario, inoltrati almeno dieci giorni prima di quello fissato

per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora e l'elenco delle materie da trattare. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa. La riunione si intende validamente costituita, in assenza di convocazione, con la presenza di tutti i componenti il Comitato dei Garanti. Il Comitato si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei membri; in seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le deliberazioni concernenti l'approvazione delle modifiche statutarie, la proposta di scioglimento dell'Ente e le proposte di trasformazione, fusione e scissione dell'ente, sono validamente adottate con la presenza ed il voto favorevole di tutti i componenti del Comitato. Delle riunioni del Comitato è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Comitato medesimo e dal segretario della riunione. Le riunioni del Comitato possono tenersi per video o audio conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione de-

gli argomenti affrontati, di visionare, di ricevere documentazione e di poterne trasmettere; verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano chi presiede la riunione ed il segretario della medesima. Le deliberazioni constano da verbale steso su apposito libro.

Art. 17

Il Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di tre fino ad un massimo di dodici membri, salvo quanto infra precisato. La sua composizione sarà la seguente:

- a) il Presidente ed il Vice Presidente della Fondazione, saranno nominati dal Comitato dei Garanti;
- b) un numero variabile di membri tutti nominati dal Comitato dei Garanti, che stabilisce anche il numero dei consiglieri all'atto della nomina, entro quanto fissato dal primo comma del presente articolo, scegliendoli tra i:

- Fondatori Promotori, Fondatori e anche tra i Partecipanti.

I membri così nominati potranno cooptare fino a due altri membri, scelti tra i soggetti le cui competenze possono essere utili e necessarie al perseguimento dei fini della Fondazione. In tal caso il Consiglio di Amministrazione potrà essere composto anche da 14 membri.

I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina, salvo revoca, e co-

munque fino a che non siano nominati i successori. Tutti i membri possono essere rieletti.

Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio di Amministrazione stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di cessazione della carica, si dovrà provvedere, nel rispetto delle designazioni di cui al primo comma, alla nomina di altro/i Consigliere/i che resterà/resteranno in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione senza limitazioni e con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti utili per il conseguimento dello scopo dell'Ente.

Il Consiglio di Amministrazione approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal Presidente e verifica i risultati complessivi della gestione medesima. In particolare provvede a:

- 1) predisporre i programmi e gli obiettivi da presentare annualmente all'approvazione del Comitato dei Garanti, in sede di approvazione delle linee generali dell'attività della Fondazione;
- 2) deliberare in merito al bilancio consuntivo annuale, al bilancio preventivo annuale ed alla relazione accompagnatoria e finanziaria ed al bilancio sociale (in caso di superamento

delle soglie di legge) acquisito il parere del Comitato dei Garanti;

3) deliberare sull'accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti nonché sull'acquisto e la vendita di immobili, e sulla destinazione degli stessi ovvero delle somme ricavate, nel rispetto dei limiti di cui al presente statuto;

4) conferire speciali incarichi a singoli Consiglieri, anche con facoltà di delega, fissandone le attribuzioni;

5) istituire Comitati tecnico-scientifici ed Unità di progetto in relazione a specifiche linee strategiche o progettuali, al fine della loro attuazione; all'atto della istituzione il Consiglio stabilisce numero di componenti, funzioni, poteri, procedure, strutture di raccordo di detti Comitati e Unità di progetto con il Consiglio medesimo e le articolazioni funzionali ed amministrative della Fondazione;

6) istituire la cabina di regia delle Unità di progetto, individuandone il soggetto Coordinatore;

7) approvare e modificare il regolamento eventuale della Fondazione;

8) nominare ove opportuno il Direttore Generale scegliendolo anche tra esterni al Consiglio di Amministrazione, determinandone qualifiche, compiti, natura e durata dell'incarico;

9) attivare sezioni territoriali della Fondazione in relazione ad attività decentrate sia in territorio nazionale che

all'estero;

10) eventualmente delegare ad un proprio membro la funzione di Tesoriere;

11) esaminare e proporre le eventuali opzioni di trasformazione, fusione e scissione dell'Ente;

12) svolgere ogni ulteriore compito ad esso affidato dal presente Statuto.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere assunte in adunanza collegiale.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate dal Presidente di propria iniziativa, o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con avviso scritto da trasmettere senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento, con almeno cinque giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, almeno tre giorni lavorativi prima della data fissata.

La formalità di convocazione può essere espletata, su incarico del Presidente, da un altro membro del Consiglio di Amministrazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora e l'elenco delle materie da trattare. Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei membri in carica. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente

o, in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente.

Il Consiglio può nominare un Segretario della riunione estraneo al Consiglio stesso.

Le deliberazioni constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione, steso su apposito libro.

Le adunanze del Consiglio possono tenersi per audio conferenza o videoconferenza. L'intervento al Consiglio mediante mezzi di telecomunicazione avviene alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nel relativo verbale:

c) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

d) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente tutti gli eventi del Consiglio che debbono essere oggetto di verbalizzazione;

e) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno.

Competerà ai componenti il Consiglio di Amministrazione il rimborso delle spese incontrate nell'esercizio del mandato.

Il Comitato dei Garanti potrà stabilire un compenso a beneficio dei Consiglieri all'atto della nomina e per tutta la durata della carica.

In conformità all'art. 26 comma 7 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori é generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 18

Il Presidente e il Vice-Presidente

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è Presidente della Fondazione. Il Presidente è designato dal Comitato dei Garanti nell'atto di nomina del Consiglio di Amministrazione.

Alla scadenza, il Presidente può essere rieletto.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio, per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'ente.

Il Presidente presiede il Consiglio di Amministrazione e vigila sulla attuazione delle sue deliberazioni.

In particolare, il Presidente cura le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione. In caso di

assenza od impedimento del Presidente, egli è sostituito a tutti gli effetti di legge e di statuto, dal Vice Presidente.

Art. 19

Direttore Generale

Il Direttore Generale, qualora nominato, è scelto dal Consiglio di Amministrazione fra persone significativamente qualificate nel settore di attività della Fondazione e che siano disponibili a dedicare alle funzioni alle quali il Direttore è preposto, il tempo e l'attenzione necessari affinché esse possano essere svolte adeguatamente.

Il Direttore provvede alla gestione della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito dei piani, dei progetti e delle linee di bilancio approvati dal Consiglio di Amministrazione. In particolare il Direttore provvede a:

- a) predisporre in fase di istruttoria i programmi e gli obiettivi, da presentare annualmente all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- b) predisporre le bozze del bilancio preventivo e consuntivo per l'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- c) partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, in occasione delle quali può esprimere pareri e proposte;
- d) esercitare gli altri compiti eventualmente affidatigli dal Consiglio di Amministrazione.

Al Direttore può essere corrisposto un emolumento anche in conformità allo status di lavoratore dipendente.

Tale emolumento è determinato dal Consiglio di amministrazione.

Art. 20

Organo di Controllo

L'Assemblea del Comitato dei Garanti elegge un Organo di controllo, anche monocratico, scelti e scelto tra soggetti estranei alla Fondazione.

L'organo di controllo anche monocratico, deve essere scelto in base ai requisiti indicati dall'art. 30 comma 5 del D.Lgs. 117/2017 e successive integrazioni e modifiche e segue le regole ivi contenute.

L'organo di controllo, anche monocratico, dura in carica per tre anni sino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo anno di ciascun triennio ed i componenti sono rieleggibili.

Le eventuali sostituzioni di componenti dell'organo di controllo o dell'unico componente nel caso di organo monocratico, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

L'organo di controllo:

- esercita i poteri e le funzioni obbligatorie previste dalle leggi vigenti per l'organo di controllo di cui all'art. 30 del D.lgs. 117/2017 e successive integrazioni e modifiche. Re-

sta salva la facoltà e la possibilità per la fondazione di eleggere un organismo di vigilanza ai sensi dell'art. 6 D.lgs. 231/01.

- agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un Socio;
- può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e, se previsto, del Comitato Esecutivo;
- riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta, a corredo del bilancio d'esercizio, e trascritta nell'apposito registro del Revisori dei Conti.

L'Organo di controllo si riunisce trimestralmente e di dette riunioni redige apposito verbale.

Le riunioni si possono tenere anche in audio/video conferenza, osservate le disposizioni dettate per le riunioni del Consiglio Direttivo.

Ai componenti l'Organo di controllo compete un compenso per il loro operato, determinato dall'Assemblea del Comitato dei Garanti all'atto della nomina, su proposta del Consiglio Direttivo e nell'ambito e nei limiti del budget di spesa annualmente approvato.

Art. 21

Revisione Legale dei Conti

La fondazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro previsto dalla normativa vigente, quando superi i limiti

previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni.

La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10.

L'incarico di revisione legale dei conti è conferito dall'Assemblea, la quale determina il corrispettivo spettante al Revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico ha durata per tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea del Comitato dei Garanti convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio.

CAPO III - ESERCIZIO FINANZIARIO SCIoglimento

Art. 22

Esercizio finanziario, Bilancio Economico

e Bilancio Sociale

L'esercizio finanziario ha inizio il 1°(primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

Il bilancio va redatto secondo le modalità e le indicazioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, e deve essere presentato dal consiglio direttivo per la sua approvazione in assemblea entro quattro mesi ed, in casi di particolare necessità, anche nel periodo successivo a tale termine, fermo restando il limite di cui all'art. 48 comma 3 del D.Lgs. 117/2017 del deposito del bilancio stesso nel Registro Unico del Terzo Settore entro il

30 giugno di ogni anno.

È vietata la distribuzione anche indiretta di proventi delle attività, nonché di avanzi di gestione, fondi o riserve durante la vita della fondazione ed in ogni caso la fondazione fa richiamo integrale senza deroghe all'art. 8 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, per la parte riguardante le fondazioni, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito e impiegato a favore delle attività di interesse generale e di quelle diverse, ad esse direttamente connesse, previste dal presente statuto.

Il Consiglio di amministrazione, in osservanza dell'art. 13 comma 6 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, è tenuto a fare menzione, in caso di svolgimento di attività diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, del loro carattere secondario e strumentale nei documenti di bilancio.

In materia di bilancio sociale, si applica la disciplina prevista dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017. Nel caso di superamento delle soglie di cui all'art. 14 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, la fondazione è quindi tenuta agli obblighi di pubblicazione del bilancio sociale di cui all'art. 14 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni. Nel caso di superamento

delle soglie di cui all'art. 14 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, la fondazione è tenuta agli obblighi di pubblicazione dei dati ivi previsti di cui all'art.14 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni.

Il consiglio direttivo è l'organo preposto a porre in essere gli obblighi indicati nei due commi precedenti del presente articolo e previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017. Esso può avvalersi di propri incaricati e fiduciari.

Art. 23

Volontari ed attivisti

In coerenza con la partecipazione attiva e volontaria dei cittadini, ed in coerenza con le finalità della fondazione, la stessa intende avvalersi di volontari.

La fondazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività ed è tenuta ad iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. Il volontario è una persona che, previa domanda scritta di voler svolgere attività di volontariato nell'associazione, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune nelle attività di interesse generale previste dalla nostra associazione, per il tramite dell'associazione stessa e mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed

esclusivamente per fini di solidarietà sociale. L'attività del volontario non può' essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dalla fondazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dalla fondazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Ai fini di cui sopra, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purchè non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e il consiglio d'amministrazione deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la fondazione di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

Con riferimento alla disciplina dei volontari non regolamentata nei due commi precedenti, e per le restanti attività, in ogni caso viene adottato integralmente quanto previsto nel Titolo III articoli 17-18 e 19 del D.Lgs. 117/2017 e successive

modifiche ed integrazioni.

Fermo restando quanto sopra indicato sulla natura dei volontari, la fondazione può avvalersi anche di attivisti non inquadrabili come volontari continuativi, che condividono gli obiettivi e le finalità di interesse generale della fondazione e che contribuiscono alla loro realizzazione impegnandosi a svolgere in prima persona attività, campagne ed iniziative di raccolta fondi a sostegno della fondazione.

Art. 24

Scioglimento ed Estinzione

Lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio sono deliberati dal Collegio dei Garanti convocato con specifico ordine del giorno, che provvederanno alla nomina di uno o più liquidatori.

Il patrimonio che residua dopo la liquidazione sarà devoluto, in corso di scioglimento per qualunque causa, in conformità all'art. 9 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, ad altri enti del terzo settore secondo le deliberazioni dell'organo sociale competente, acquisito il parere di cui all'art. 45 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni.

In ogni caso, i beni della Fondazione non possono essere devoluti ai fondatori, agli amministratori e dipendenti della stessa.

CAPO IV - RINVIO

Art. 25

Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Titolo IV del Codice del Terzo Settore di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche ed integrazioni e del Codice Civile in quanto compatibili.

La denominazione "ente del terzo settore" e dell'acronimo "Ets" acquisterà efficacia automaticamente e solo successivamente come effetto dell'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico del Terzo Settore previsto dall'art. 4 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni e solo successivamente tale denominazione sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nella comunicazione con il pubblico. Di conseguenza, nel periodo transitorio, per l'efficacia automatica dell'utilizzo della locuzione "ente del terzo settore" o dell'acronimo "Ets", queste sono subordinate alla decorrenza del termine di cui all'articolo 104, comma 2 del D.Lgs. 117/2017, e successive integrazioni e modifiche ed all'iscrizione del Registro unico nazionale del Terzo Settore.

In originale firmato:

Paolo Alessandro Stratta

NOTAIO ENRICO MAMBRETTI
